

COMUNE DI TAIO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Applicazione del modello ICEF per la determinazione delle tariffe di frequenza dell'asilo nido comunale.

L'anno **duemilaundici** addì **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala Auditorium, presso la sede Municipale di Taio in via Barbacovi n. 4, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale di Taio.

Sono presenti i Signori:

1. COVA STEFANO	Sindaco
2. BATTAINI NICOLA	Consigliere
3. CALLIARI GIANLUCA	“
4. CHINI GABRIELE	“
5. CHINI LUCIO	“
6. CHINI VALERIA	“
7. CRISTOFORETTI CLAUDIO	“
8. DEPAOLI MARCELLO	“
9. LARCHER GUIDO	“
10. PINTER MICHELE	“
11. TAIT MORENO	“

Sono assenti i Consiglieri:

12. COLETTI GIOVANNI	giustificato
13. CHINI LUCA	“
14. MAGNANI ILARIA	“
15. ZAMBIASI LUCIA	“

Assiste il segretario comunale Signor **Maccani dott. Mario**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor COVA geom. STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: **Chini Lucio** e **Tait Moreno**.

PARERI ISTRUTTORI a sensi art. 16 e comma 27° dell'art. 17 L.R. 23.10.98 n. 10

Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n. 10 circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

Taio, 22.06.2011

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
f.to Rag. Zadra Erminia

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa a sensi art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n. 10 in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

Taio, 22.06.2011

IL FUNZIONARIO COMUNALE
f.to dott. Barbi Fabrizio

OGGETTO: Applicazione del modello ICEF per la determinazione delle tariffe di frequenza dell'asilo nido comunale.

RELAZIONE

L'Indicatore della Condizione Economica Familiare, ICEF, è un insieme di dati ed informazioni di natura reddituale, patrimoniale ed anagrafica che, combinati sulla base di parametri e meccanismi di calcolo, consentono di misurare la condizione economica di un nucleo familiare.

Previsto dalla normativa provinciale sin dal 1993 (L.P. 1.2.1993 n. 3 e s.m.) nel corso di questi anni l'ICEF è stato utilizzato per alcuni specifici interventi.

Affinato con recenti provvedimenti normativi (vedi da ultimo la deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 17 giugno 2010), che approvano le modalità di valutazione della condizione economica familiare, di presentazione delle dichiarazioni e tutte le relative istruzioni necessarie, il sistema esperto ICEF è, oggi, alla base delle politiche equitative della Provincia Autonoma di Trento.

Viene attualmente adottato, tra l'altro, per il calcolo delle tariffe di numerosi servizi provinciali come ad esempio la mensa scolastica, il trasporto alunni, il prolungamento dell'orario nelle scuole dell'infanzia, il diritto allo studio, ecc.

Anche la disciplina provinciale in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia assegna agli organismi rappresentativi dei Comuni e alla Provincia l'individuazione di criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai Comuni per i servizi medesimi.

L'articolo 10, comma 1, della Legge provinciale 4/2002, così come sostituito dalla Legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17, dispone infatti, al comma 1 lettera f), che i Comuni, in coerenza con quanto previsto dalla Legge provinciale n. 3/2006, definiscano i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997 n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.

Anche il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 29 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole all'adozione del sistema ICEF per il calcolo delle tariffe relative ai servizi socio-educativi per la prima infanzia presenti sul territorio provinciale, secondo le modalità di gestione ed i criteri individuati dalla PAT.

Conseguentemente la Giunta provinciale, con deliberazione n. 262 del 17 febbraio 2011, stabiliva:

- gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per i servizi per la prima infanzia di cui alla L.P. 4/2002 e ss.mm.;
- che tali criteri devono essere applicati dagli enti locali titolari di servizi socio-educativi per la prima infanzia, ovvero dai Comuni, a partire dal 1° settembre 2012, con la possibilità di anticiparne l'applicazione al 1° settembre 2011;
- che gli oneri derivanti dall'applicazione del sistema tariffario ICEF sono a carico del bilancio provinciale.

Inoltre il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011 ha sancito la necessità di ridefinire, a valere sul 2011, le politiche di abbattimento delle tariffe e i criteri per il corrispondente finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in considerazione dell'opportunità di individuare misure di sostegno alle famiglie differenziate a seconda delle condizioni economiche delle medesime. Non vale più pertanto dal settembre 2011 l'applicazione dello sconto del 30% in modo indifferenziato per tutti gli utenti, ma lo sconto va calcolato in base all'ICEF.

Pertanto, sulla base del suddetto orientamento, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 391 del 4 marzo 2011, con la quale venivano individuati criteri e importi dei trasferimenti provinciali a favore dei Comuni a sostegno dei servizi pubblici locali di nido d'infanzia e di nido familiare-tagesmutter (rispettivamente nelle misure di Euro 7.100,00 per utente e di Euro 4,40 per ora), precisava altresì che:

- devono essere mantenuti per le famiglie solo fino al 31 agosto 2011 gli attuali interventi di sostegno corrispondenti allo sconto del 30 per cento delle tariffe;
- ciascun ente locale deve procedere ad una revisione delle tariffe da applicarsi a partire da settembre 2011, inizio anno educativo 2011/2012, con il vincolo di tutelare le famiglie appartenenti alle fasce più deboli.

Il Consorzio dei Comuni Trentini con circolare del 25.05.2011 ha dettato indicazioni per gli enti che ritengano opportuno anticipare l'introduzione del sistema ICEF già da settembre 2011; in particolare vanno approvati entro il 15.06.2011 l'applicazione del modello ICEF con decorrenza settembre 2011 ed i relativi criteri di calcolo (ICEF superiore, ICEF inferiore, tariffa minima, tariffa massima, eventuali riduzioni).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno superare l'attuale sistema tariffario basato sulle fasce di reddito, adottando, già a partire dall'anno educativo 2011/2012, il modello di calcolo ICEF per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare per la determinazione delle rette di frequenza dell'asilo nido.

Il metodo di calcolo ICEF garantirà maggiore equità ed omogeneità nella valutazione della condizione economica della famiglia e verrà applicato sia per la determinazione sia della quota fissa che della quota giornaliera della retta di frequenza dovuta dalle famiglie.

Come già anticipato sopra, la Provincia ha determinato con proprio provvedimento gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per i servizi per la prima infanzia. Tali elementi possono essere riassunti nelle seguenti categorie:

- composizione del nucleo familiare;
- definizione di chi può essere il richiedente e beneficiario dell'agevolazione;
- peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il beneficiario;
- altri parametri ICEF quali franchigie sul valore dell'abitazione, sul patrimonio mobiliare familiare, ecc;
- anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni da dichiarare;
- limiti ICEF per l'accesso al beneficio e calcolo del beneficio;

- disposizioni in merito alla rettifica di dichiarazioni ICEF inerenti la domanda di agevolazione tariffaria.

Compete invece alla singola amministrazione comunale definire:

- a. la tariffa minima e la tariffa intera da applicare alle famiglie utenti;
- b. la condizione economica familiare sopra la quale viene attribuita la tariffa intera e la condizione economica familiare sotto la quale viene assegnata la tariffa minima;
- c. eventuali altri criteri generali per il calcolo della tariffa (ad es. riduzione per secondo figlio, per fasce orarie di frequenza, ecc.).

Per valutare nel modo più attendibile possibile l'impatto dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo sulle tariffe del servizio asilo nido e conseguentemente sulle entrate del bilancio comunale, l'ufficio tributi e personale, sulla base dei dati forniti dalla ditta Clesius di Trento (già incaricata dalla PAT), ha elaborato una serie di simulazioni per confrontare le rette attualmente pagate dagli utenti dell'asilo nido con quelle determinate in base al sistema ICEF, con l'obiettivo di mantenere il più possibile invariato il gettito da tariffe rispetto al 2010 e di contenere la variazione dell'importo della retta a carico delle singole famiglie, tenendo presente l'indicazione della PAT di agevolare le fasce più deboli.

Le simulazioni sono state elaborate facendo riferimento alle tariffe pagate da un campione di 28 famiglie (che erano già presenti negli archivi ICEF) su un totale di 45 iscritti.

Analizzate diverse ipotesi e tenuto conto degli importi attualmente pagati per le diverse fasce di reddito, si ritiene opportuno proporre i seguenti parametri:

- quota fissa mensile minima Euro 110,00;
- quota fissa mensile intera Euro 300,00;
- quota giornaliera minima Euro 2,00;
- quota giornaliera intera Euro 3,00;
- condizione economica minima uguale o inferiore al valore ICEF di 0,13 (corrispondente ad esempio, per un nucleo familiare di tre persone, ad un reddito annuo disponibile, cioè al netto di imposte, affitti, mutui, spese mediche ed altre detrazioni ICEF, di Euro 18.233,33 pari ad Euro 1.402,56 mensili per 13 mensilità, con patrimonio finanziario e immobiliare entro le franchigie);
- condizione economica massima uguale o superiore al valore ICEF di 0,30 (corrispondente ad es. per un nucleo familiare di tre persone a un reddito annuo disponibile di Euro 37.500,00 pari ad Euro 2.884,62 mensili per 13 mensilità, con patrimonio finanziario e immobiliare entro le franchigie).

Tale proposta consente di favorire le famiglie appartenenti alle fasce più deboli come richiesto dalle disposizioni provinciali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede e ritenuto di approvare la proposta di deliberazione anzi esposta.

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Vista la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il "Regolamento di gestione dell'asilo nido" del Comune di Taio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 24 settembre 2009.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 24 febbraio 2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 2011, il bilancio triennale 2011-2013 e la relazione previsionale e programmatica.

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal funzionario incaricato del servizio, così come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in esame espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, così come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10.

Dopo breve dibattito per il quale si fa rinvio al verbale della seduta.

Con voti unanimi 11 su 11 presenti e votanti espresso per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dal primo settembre 2011, l'applicazione del modello ICEF per la determinazione delle tariffe di frequenza dall'asilo nido comunale;
2. di approvare, per le motivazione espresse in premessa, **l'allegato A)** alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, contenente i criteri per il calcolo delle rette di frequenza per l'asilo nido comunale;
3. di dare atto che con il presente provvedimento si prevede di mantenere invariato il grado di copertura dei costi e pertanto vengono confermate le previsioni di bilancio in corso;
4. di dare atto che la presente delibera diventa esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L (pubblicato sul B.U. n. 9 del 1.3.2005)¹;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - reclamo alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 - comma 13 - della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito con l'art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034.

¹ di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale per effetto di quanto previsto della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 art. 9, con la quale viene abrogato l'articolo 130 della Costituzione Italiana.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Cova geom. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maccani dott. Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 - D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno **27 giugno 2011** al giorno **7 luglio 2011** all'albo pretorio e precisamente per 10 giorni consecutivi.

Taio, 27 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maccani dott. Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dalla affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1° febbraio 2005, n. 4L.

Taio, 8 luglio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maccani dott. Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Taio, 27 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maccani dott. Mario

Criteri per il calcolo delle rette di frequenza dell'asilo nido comunale

Ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento di gestione dell'asilo nido" approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 dd 24.09.1009, la partecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio asilo nido è rappresentata da una retta mensile costituita da:

1. una quota fissa mensile;
2. una quota giornaliera, che viene calcolata sulla base delle presenze mensili effettive.

La tariffa intera per la quota fissa mensile viene ora stabilita in euro 300,00

La tariffa intera per la quota giornaliera viene ora stabilita in euro 3,00.

Le tariffe intere vengono applicate per le famiglie che non chiedono o che non hanno diritto ad agevolazioni.

Al fine di poter usufruire di una riduzione rispetto a tali quote intere di compartecipazione, è necessario presentare una domanda di agevolazione tariffaria con valutazione della condizione economica e familiare predisposta in applicazione delle disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi prima infanzia.

Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra euro 110,00 ed euro 300,00 per la quota fissa mensile e compresa tra euro 2,00 ed euro 3,00 per la quota giornaliera, con scaglioni rispettivamente di euro 1,00 e di euro 0,10.

Le tariffe intere per la quota fissa mensile e per la quota giornaliera si applicano in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a 0,30.

Le tariffe minime per la quota fissa mensile e per la quota giornaliera si applicano in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o inferiore a 0,13.

Nel caso di frequenza del nido d'infanzia di più fratelli, la quota fissa mensile relativa al primo figlio viene calcolata intera, mentre la quota fissa del secondo e successivi viene ridotta del 30% per tutto il periodo di contemporanea iscrizione.

E' prevista la frequenza gratuita al nido, in via temporanea, per i bambini per i quali venga attestata, da parte dei Servizi socio-assistenziali dei competenti Enti territoriali provinciali, la situazione di disagio economico e sociale che presenta carattere di straordinarietà e di emergenza, in concomitanza della non applicazione e/o non applicabilità della misura del reddito di garanzia.

La quota fissa mensile per il nido part-time viene calcolata in misura pari al 80% della quota fissata per il nido a tempo pieno.

La maggiorazione della quota fissa mensile per il prolungamento d'orario dalle 16.30 alle 18.00 viene calcolata in misura pari al 10% della quota fissata per il nido a tempo pieno.

Per i bambini già frequentanti il servizio di nido d'infanzia, la retta dovuta viene ricalcolata annualmente, in occasione dell'applicazione delle rette aggiornate, sulla base delle nuove autodichiarazioni ICEF. A tale scopo gli uffici comunali avviseranno le famiglie di recarsi presso i Centri di consulenza fiscale accreditati per la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria. Qualora, entro il termine indicato, gli interessati non abbiano provveduto alla presentazione della documentazione richiesta, il comune provvederà ad applicare le tariffe intere. Nel caso le famiglie provvedano in data successiva a quella indicata, l'eventuale tariffa agevolata verrà applicata dal primo del mese successivo a quello della domanda di aggiornamento.

La quota fissa mensile deve essere sempre corrisposta, indipendentemente dal numero di presenze effettuate.

La quota fissa mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione del/la bambino/a al nido, tranne che nei periodi di chiusura della struttura disposti dal Comune o per cause di forza maggiore. Per tali periodi la quota fissa mensile sarà ridotta proporzionalmente con riferimento al rapporto tra i giorni di chiusura ed i giorni lavorativi del mese.